



## Comune di Zermeghedo Provincia di Vicenza

Piazza Regau', 1

Tel. 0444/685413 fax 0444/686260

Indirizzo e-mail : [info@comune.zermeghedo.vi.it](mailto:info@comune.zermeghedo.vi.it)

P.I. 00539070243

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)**

			<b>N.</b>	<b>DEL</b>
Approvazione	<b>Delibera</b>	<b>Consiglio comunale</b>	23	13/07/2015

## **Articolo 1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3) e dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs 446/1997 ed il vigente statuto comunale.
2. Il regolamento disciplina l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche istituita dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

## **Articolo 2**

### **ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

1. Il Comune istituisce l'addizionale Comunale all'IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, siano iscritti nei propri registri anagrafici. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dall'art. 1 del D.Lgs. 360/1998, a norma dell'art. 48, comma 10, della L. 16.06.1998 n. 191, dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'art. 1 della L. n. 296 del 27.12.2006

## **Articolo 3**

### **SOGGETTI ATTIVI**

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'Irpef è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge n. 296 del 27.12.2006.
2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto legislativo n. 360/1998 e successive modificazioni. L'aliquota e la soglia di esenzione se determinata, necessarie ai fini della determinazione dell'acconto è assunta nelle misure deliberate per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della deliberazione, di cui all'articolo 5 comma 2, sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento ovvero nelle misure vigenti nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine.

## **Articolo 4**

### **SOGGETTI PASSIVI**

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Zermeghedo, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

## **Articolo 5**

### **DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA**

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998, **è fissata per l'anno 2015 in 0,8 punti percentuali**;
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1 comma 169 della Legge n. 296 del 27.12.2006;
3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato dal Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella G.U. n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet;

## **Articolo 6**

### **CRITERI DI CALCOLO DELL'ADDIZIONALE**

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota deliberata dal Comune ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), nel rispetto delle vigenti normative.

## **Art. 7**

### **Attività di accertamento e liquidazione**

1. L'addizionale Comunale trattandosi di IRPEF viene gestita interamente dall'Agenzia delle Entrate, compresa l'attività di accertamento e liquidazione.

## **Articolo 8**

### **SOGLIE DI ESENZIONE**

1. Ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360, il Comune può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, tale soglia viene fissata in €. 12.500 (dodicimilacinquecento);
2. I soggetti che non rientrano nella ipotesi di cui al punto precedente sono obbligati al pagamento della addizionale comunale Irpef sull'intero importo posseduto.

## **Articolo 9**

### **RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni di legge

## **Articolo 10**

### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento decorre, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, dal 1° gennaio 2012.